

Dopo quel giorno a detti lavori sotterranei non potranno essere ammessi che i fanciulli di 14 anni compiuti.

Parimenti fino al 1° luglio 1907 potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuto i 13 anni; ma dopo quel giorno sarà richiesta per l'ammissione l'età di 14 anni compiuti.

L'onorevole Graffagni insieme con altri colleghi ha presentato all'articolo primo questo emendamento.

« All'antipenultimo comma dopo le parole: previa constatazione medica della idoneità a quel lavoro, aggiungere: anche relativamente al peso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni.

GRAFFAGNI. In questa legge si prevede una misura di ore di riposo; si limitano le età; e con l'articolo così modificato si autorizzano anche dei lavori di trasporto sulle spalle e sulla testa per i fanciulli che abbiano compiuti 15 anni. Ma fu ommesso di stabilire quale peso si consenta di trasportare a questi fanciulli. È vero che l'articolo dice che prima di prenderli al lavoro vi dovrà essere la constatazione medica della idoneità a quel lavoro; ma questa frase accenna alla costituzione del fanciullo non a quello che dovrà fare. Per cui mi pareva prudente, affinché non avvenissero abusi dannosi ai ragazzi di quella età, che nella constatazione medica si dovesse anche indicare la quantità del peso, che fosse consentito di far portare al fanciullo. Poiché ho facoltà di parlare e dopo che l'egregio relatore ha raccomandato che la legge provveda ai fanciulli, che hanno già il pane andando a lavorare, io termino con un'altra raccomandazione, e cioè che il Governo voglia pensare a provvedere anche a quella infanzia, che giorno e notte rattrista le vie di Roma, dando spettacolo, certamente non degno della civiltà italiana. (*Benissimo*).

PANTANO, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per quanto implicitamente l'articolo, parlando di idoneità al lavoro pel trasporto sulla testa e sulle spalle, consideri la misura del peso, tuttavia io non trovo alcuna difficoltà, per maggior garanzia dei carusi che si metta « anche relativamente al peso ». Accetto quindi l'emendamento dell'onorevole Graffagni.

CUZZI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI, *presidente della Commissione*. L'emendamento dell'onorevole Graffagni ha per iscopo di assicurare maggiormente l'incolumità dei fanciulli, adibiti al lavoro nelle zolfare. È giusto che, mentre si constata la robustezza e le condizioni fisiche del fanciullo da ammettersi al lavoro, si riconosca anche la fatica materiale, a cui il fanciullo stesso deve essere sottoposto per assicurarsi che sia in ragione della sua costituzione fisica. Quindi la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Graffagni.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Graffagni, accettato dalla Commissione e dal Governo, che consiste nell'aggiungere dopo le parole « previa constatazione medica della idoneità a quel lavoro » le altre « anche relativamente al peso ».

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo primo con l'aggiunta dell'onorevole Graffagni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al 3° capoverso dell'articolo 2 della legge è sostituito il seguente:

È concesso un termine fino al 1° luglio 1907 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.

Il Governo, d'accordo con la Commissione, propone una nuova redazione di questo articolo secondo, che è la seguente « il secondo e terzo capoverso.... ».

CRESPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI, *relatore*. Credo che sia bene di specificare le cose. Alla Commissione è arrivato in questo momento l'articolo nella sua nuova redazione. La Commissione non si oppone a questo articolo, ma badi la Camera che l'articolo è grave e badi tanto più il Governo alla gravità di quanto propone. Il Governo propone che i fanciulli non siano ammessi negli stabilimenti se non hanno compiuto il corso elementare inferiore colà, dove non esiste il corso superiore; ma, dove esiste il corso superiore, votando quest'articolo, sarà fatto obbligo al fanciullo di frequentarlo, anche dopo il dodicesimo anno.